

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo

COM(90) 400 def. — SYN 297

(Presentata dalla Commissione il 22 agosto 1990)

(90/C 230/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66, 100 A e 118 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che risulta necessario prevedere misure transitorie riguardo all'applicazione di una serie di atti comunitari per tener conto della particolare situazione esistente in detti territori;

considerando che con la sua comunicazione del 21 agosto 1990 la Commissione ha presentato delle proposte di direttive che il Consiglio deve adottare in cooperazione con il Parlamento europeo;

considerando che è opportuno prevedere misure provvisorie nell'eventualità che il Consiglio non possa adottare questi atti prima della data dell'unificazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Qualora dovesse rivelarsi impossibile adottare, prima della data dell'unificazione tedesca, tutte o talune misure transitorie relative all'applicazione al territorio della ex Repubblica democratica tedesca delle direttive comunitarie previste nelle proposte della Commissione presentate al Consiglio con comunicazione del 21 agosto 1990, e riportate in allegato alla presente direttiva, in deroga alle direttive di cui a dette proposte, si applicano misure provvisorie nei limiti e alle condizioni indicati nella presente direttiva.

Articolo 2

1. La Commissione può autorizzare la Repubblica federale di Germania a mantenere provvisoriamente in vigore una regolamentazione applicabile nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca non conforme a un atto di diritto comunitario di cui all'articolo 1.

Il mantenimento in vigore deve essere conforme ad una misura transitoria prevista in una delle proposte della Commissione indicate in allegato.

2. L'autorizzazione resta in vigore fino alla data nella quale il Consiglio si pronuncia definitivamente sulle proposte della Commissione di cui all'articolo 1 o, se del caso, fino alla data dell'entrata in vigore della rispettiva misura transitoria.

3. La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione dell'uso che essa fa dell'autorizzazione. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.

Articolo 3

1. La Commissione e la Repubblica federale di Germania si consultano in merito alle misure da adottare onde evitare che il mantenimento di una regolamentazione non conforme al diritto comunitario in applicazione della presente direttiva comporti difficoltà.

2. Le misure da prendere sul piano comunitario devono essere conformi ad una misura transitoria prevista in una delle proposte della Commissione figuranti in allegato.

Esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Esse possono essere adottate soltanto fino alla data indicata all'articolo 2, paragrafo 2. La loro applicazione è limitata alla stessa data.

Articolo 4

Le misure di cui all'articolo 3 nonché ogni altra modalità d'applicazione necessaria sono adottate secondo la procedura seguente.

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di due settimane a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Elenco delle proposte di direttive che comportano misure transitorie o adeguamenti da adottare secondo la procedura di cooperazione

II. MERCATO INTERNO

Regolamentazioni tecniche

— proposte di misure transitorie basate sull'articolo 100 A.

Riconoscimento dei diplomi

— proposte di misure transitorie concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali.

VIII. AFFARI SOCIALI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Misure transitorie nel settore della sicurezza e della sanità dei lavoratori basate sull'articolo 118 A.

IX. AMBIENTE

Misure di protezione dell'ambiente in relazione al mercato interno.
